



RISOLUZIONE

CONSIGLIO REGIONALE

VI LEGISLATURA

85ª Seduta pubblica - Mercoledì 22 aprile 1998

Deliberazione n. 43

Prot. n. 3631

OGGETTO: RISOLUZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MOROSIN, GOBBO, COMENCINI, BEGGIATO, FOGGIATO, MUNARETTO, POIRÉ E ROCCON RELATIVA A:

"I POPOLI DI IERI E DI OGGI ED IL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE".

(Risoluzione n. 42)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO CHE:

- 1) è principio universalmente riconosciuto quello secondo il quale la legittimità di un ordinamento sovrano risiede solo nel "consenso del popolo";
- 2) il "Popolo Veneto", attualmente aggregato e parte dell'ordinamento statale italiano, non è una entità astratta e fantastica ma una realtà storica, millenaria, viva e attuale, già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà; (vedasi: "Il Millennio di Storia Veneziana - cenno storico riassuntivo" G. Lorenzetti - doc. 1/A - e Bibliografia (parziale) sulle istituzioni e sulla Repubblica di Venezia - doc. 1/B);
- 3) il "Popolo Veneto" è giuridicamente riconosciuto tale anche dall'attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all'articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto all'"autogoverno" (vedasi la legge citata - doc. 2);
- 4) è nella facoltà del "Popolo Veneto" invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) - in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) - dell'atto di adesione del Veneto all'ordinamento statale italiano del 1866;
- 5) proprio l'articolo 10 della Costituzione italiana prevede che l'ordinamento giuridico dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (vedasi il testo della Costituzione del 1° gennaio 1948 - doc. 3);
- 6) anche l'adesione del Veneto al Regno italiano con il referendum del 22 ottobre 1866 è maturata con uno strumento di consultazione diretta; vedasi doc. 4 e precisamente:
 - a) il testo del quesito posto al "Popolo della Venezia" (doc. 4/A);
 - b) l'esito della consultazione (doc. 4/B);
 - c) il Regio Decreto 4 novembre 1866 (doc. 4/C);

- d) la Convalidazione del decreto d'unione (doc. 4/D);
- e) la testimonianza relativa alla segretezza e libertà del voto (doc. 4/E);
- 7) oggi il "Popolo Veneto" intende rivendicare pacificamente, legalmente e democraticamente lo stesso diritto alla consultazione referendaria sul medesimo quesito sostanziale;
- 8) l'aspirazione ad esercitare tale diritto di consultazione diretta e ufficiale del "Popolo Veneto" poggia, tra l'altro, sulle numerose norme del diritto internazionale che prevedono e ribadiscono il diritto all'autodeterminazione dei popoli, diritto naturale, e come tale intangibile, inalienabile e imprescrittibile, di ogni popolo libero;
- 9) l'autodeterminazione dei popoli è diritto solennemente proclamato e riconosciuto:
- dalla "Carta" dell'ONU all'articolo 1 comma 2 e all'articolo 55 (vedasi doc. 5);
 - dalla "Risoluzione" n. 1514 (XV) del 14 dicembre 1960 della Assemblea Generale ONU (vedasi doc. 6);
 - dal "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato a New York il 19 dicembre 1966 (doc. 7/A) e ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (vedasi doc. 7/B);
 - dalla "Risoluzione" n. 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 della Assemblea Generale ONU - Allegato (vedasi doc. 8);
 - dall'"Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa" firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 parte (VIII) articoli 29-30 (vedasi doc. 9);
 - dalla "Dichiarazione" adottata dalla Conferenza internazionale di Algeri del 1-4 luglio 1976 - articolo 5 - (vedasi doc. 10);
- 10) iniziative di difesa, esercizio ed attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli sono state:
- a) già attuate, recentemente, in Scozia ed in Galles con il ricorso alla consultazione referendaria delle rispettive popolazioni per la creazione di autonomi parlamenti;
 - b) già auspicata da altri popoli europei come quello catalano il cui Parlamento ha approvato una specifica "Risoluzione", in data 18 dicembre 1989, la quale riafferma solennemente il diritto del "Popolo Catalano" all'esercizio di tale diritto (vedasi doc. 11);
 - c) già sollecitate nella precedente legislatura con la mozione n. 53 del 4 giugno 1991 (vedasi doc. 12) ed oggi largamente sostenute dai cittadini veneti e dai cittadini di altre regioni del nord Italia. Si osserva che i Presidenti di Veneto, Piemonte, Lombardia hanno assunto iniziativa di approfondimento giuridico con pareri di ammissibilità costituzionale favorevoli per l'indizione di consultazioni popolari dirette nel senso indicato;

tanto premesso e richiamato,

APPROVA

la seguente Risoluzione:

“Il “Popolo Veneto”, nell'esercizio del suo naturale e legittimo diritto di autogoverno, storico e attuale, richiamando tutte le ragioni storiche, politiche e giuridiche citate in premessa, previamente

RICONOSCENDO

la attuale legalità costituzionale italiana che lo vede parte formalmente autonoma nella attuale unità dello Stato;

INVOKA

il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo

SOLLECITA

gli organi costituzionali e istituzionali della Repubblica italiana a definire ed approvare con sollecitudine apposite norme di legge per regolare i modi e le forme di esercizio del diritto di autodeterminazione, diritto sulla base del quale nel 1866 il “Popolo Veneto” - titolare naturale della propria sovranità e della sua disposizione - ha aderito all'ordinamento statale italiano attraverso lo strumento di consultazione diretta referendaria.”.

VOTAZIONE per appello nominale, effettuata in conformità al disposto dell'articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale dopo l'indicazione del Presidente del Consiglio circa il significato del “SI” e del “NO”:

Assegnati	n. 65
Presenti	n. 55
Votanti	n. 53
Astenuti	n. 2

(De Checchi e De Togni)

Hanno risposto “SI” n.29 consiglieri

(Mazzon, Milani, Morosin, Munaretto, Pasqualetto, Piccolo, Poirè, Pra, Qualarsa, Roccon, Mario Rossi, Zigiotta, Bazzoni, Beggato, Bergamo, Bolla, Bozzolin, Braghetto, Campa, Casarin, Chisso, Comencini, Costanzo, De Boni, De Poli, Foggiato, Fontana, Galan e Marangon)

Hanno risposto “NO” n.24 consiglieri

(Miotto, Paolucci, Pirrami, Resler, Rolando, Ivo Rossi, Scaravelli, Sprocati, Tesserin, Uboldi, Vanni, Variati, Varisco, Zanon, Adami, Armano, Bellotti, Boato, Buttura, Cacciari, Campion, Canella, Gabanizza e Galante)